

STATUTO

Capitolo I: Denominazione, sede, oggetto e durata della Società

Art. 1. Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale "**Piteco S.p.A.**".

Art. 2. Sede principale, sedi secondarie e unità locali

1. La Società ha la sua sede in Milano (MI).

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.

Art. 3. Oggetto

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività: lo studio, la progettazione, lo sviluppo, la produzione e l'installazione di software, l'ingegneria di sistemi, la produzione e l'installazione di sistemi di informatica, la produzione e la fornitura di servizi informatici, l'assistenza tecnica nella installazione e nell'utilizzo di prodotti e servizi informatici.

Per il perseguimento di tali scopi la Società acquisterà, sfrutterà e cederà brevetti e diritti d'autore, assumerà mandati quale agente o concessionaria, assumerà e cederà licenze d'uso, acquisterà e venderà hardware, apparecchiature elettroniche e quant'altro serve al completamento dei servizi di informatica, alla loro installazione ed all'allestimento del posto.

2. La Società potrà altresì prestare servizi di elaborazione dei dati e servizi informatici, di ricerca, selezione e formazione del personale (con espressa esclusione di ogni attività di fornitura di lavoro temporaneo, quale disciplinato dalla legge 24 giugno 1977 n. 1969), sia per le società del gruppo a cui appartiene, sia per conto terzi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre:

a. Acquistare, tenere in proprietà o in possesso, vendere, permutare, dare, prendere in locazione e sublocare beni immobili, ipotecarli e gravarli di oneri, costruire, mantenere, ampliare e modificare edifici sugli stessi nella misura che risulterà necessaria e conveniente per il raggiungimento dell'oggetto sociale indicato al primo paragrafo di questo articolo.

b. Acquistare merci, articoli e beni mobili utili o necessari per l'attività della società, compresi i veicoli a motore, tenerli in proprietà ovvero in possesso, costituirli in pegno o in ipoteca, venderli o altrimenti alienarli e farne commercio, riscuotendone il prezzo corrispondente o altro corrispettivo.

c. Svolgere ogni altra operazione commerciale e finanziaria in via non prevalente rispetto all'attività principale, concedere fidejussioni e garanzie nell'interesse proprio o di terzi, effettuare investimenti in obbligazioni, azioni e fondi comuni di investimento o in altro modo, trattare in tali titoli e comunque disporre degli stessi in conformità alla vigente disciplina normativa di legge e regolamentare e sempre in via non prevalente rispetto all'attività principale, nonché assumere e cedere partecipazioni al capitale, o altre interessenze, in altre società, consorzi o associazioni temporanee di impresa, sempre in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare ed in via non prevalente rispetto all'attività principale, ogni qualvolta tutte le descritte operazioni siano attinenti all'oggetto sociale o siano comunque vantaggiose od opportune al fine di conseguire l'oggetto sociale. Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi.

Art. 4. Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Capitolo II: Capitale sociale, Azioni, Identificazione degli Azionisti

Art. 5. Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 30.795.895,25 suddiviso in numero 20.184.245 azioni prive del valore nominale.
2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.
3. L'Assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Art. 6. Azioni

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").
2. Salvo diverse disposizioni dello statuto riservate a categorie speciali di azioni, le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti di partecipazione agli utili, uguali diritti di partecipazione al patrimonio netto risultante dalla liquidazione, e, infine, uguali diritti di voto.
3. Nel caso di emissione di categorie speciali di azioni la delibera di aumento di capitale dovrà definirne il contenuto.
4. Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'Assemblea prese in conformità alla legge e allo statuto.

Art. 7. Trasferimento delle azioni

1. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*. Il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del codice civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Capitolo III: Assemblee

Art. 8. Rappresentatività

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano i soci anche assenti e dissenzienti.

Art. 9. Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo a mezzo posta elettronica

certificata, lettera raccomandata od altri mezzi di comunicazione dai quali risulti inequivocabilmente la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica) e l'elenco delle materie da trattare. L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/video nel rispetto dei principi dell'art. 15, comma 4 e 5, del presente statuto.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 10. Quorum costitutivi e deliberativi

1. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

2. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.

Art. 11. Svolgimento: Presidente, segretario, scrutatori e legittimazione a partecipare

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice-Presidente, se nominato, ed in caso di loro assenza o impedimento, dalla persona designata a maggioranza dall'assemblea.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea, nei casi di legge ovvero quanto il presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un notaio.

3. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Ogni azionista che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altri anche non soci, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire le modalità delle votazioni e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 12. Assemblee speciali

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto ciascun titolare ha diritto di partecipare nell'assemblea speciale di appartenenza. La delibera dell'assemblea straordinaria che stabilisce di emettere particolari categorie di azioni o strumenti finanziari muniti di diritti di voto definisce le regole di funzionamento e le competenze delle assemblee speciali.

Capitolo IV: Organo amministrativo

Art. 13. Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri secondo la determinazione fatta dall'assemblea che ne fissa anche la durata.

2. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Art. 14. Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Gli amministratori durano in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Art. 15. Riunioni e deliberazioni del Consiglio

1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno due consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

3. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza e/o la partecipazione della maggioranza dei suoi membri e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei sindaci effettivi. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti o partecipanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

4. L'intervento in consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Il consiglio deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento, inviare e ricevere documenti ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 16. Poteri

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quelli che siano espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea. All'organo amministrativo è pertanto conferita ogni facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale che non sia per legge o per il presente statuto, in modo tassativo, riservata all'Assemblea dei soci.

2. Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo la competenza relativa alle deliberazioni concernenti:

a) la fusione nei casi di cui gli articoli 2505 (incorporazione di società interamente possedute), 2505-bis c.c. (incorporazione di società possedute al 90%);

- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 17. Organi delegati, Comitati, Direttori e Procuratori

1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al consiglio. Il consiglio può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono informati, anche dagli organi delegati (direttamente o tramite gli organi delegati, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità ritenute di volta in volta più opportune), sul generale andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione delle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate, con periodicità trimestrale, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal consiglio di amministrazione.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

2. Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più comitati interni composti da suoi membri, determinandone il numero e delegando ad essi parte delle proprie attribuzioni, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al Consiglio.

Art. 18. Cariche sociali

1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni della presidenza potranno essere esercitate dal Vice Presidente.

2. La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La rappresentanza della società, inoltre, spetterà agli amministratori delegati nei limiti delle attribuzioni conferite, ed ai procuratori eventualmente nominati per determinati atti o categorie di atti nei limiti della delega.

Art. 19. Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso che è stabilito dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può peraltro determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Capitolo V: Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Art. 20. Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla legge; esso è composto da tre membri effettivi e da due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica e sono rieleggibili.

2. I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività svolta dalla Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società come descritto all'art. 3 del presente statuto. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

3. Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il consiglio di amministrazione.

Art. 21. Nomina del Collegio Sindacale

L'assemblea ordinaria provvede alla nomina dei membri e del presidente del collegio sindacale e ne determina i rispettivi emolumenti.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

Art. 22. Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio sindacale ovvero quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera della Assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati dalla revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge applicabili.

Capitolo VI: Esercizi sociali, bilancio

Art. 23. Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

3. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a favore della Società.

Capitolo VII: Strumenti finanziari, obbligazioni, patrimoni destinati e finanziamenti

Art. 24. Strumenti finanziari

1. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 25. Prestiti obbligazionari

1. La Società può emettere obbligazioni nei modi e termini di legge, anche convertibili e "cum warrant" e "warrant" ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente. Tali strumenti finanziari, nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono essere sottoposti al regime di dematerializzazione.

2. L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili

nei termini previsti dalla legge, a norma dell'articolo 2420-ter cod. civ..

Art. 26. Patrimoni destinati

1. La Società può costituire, con delibera adottata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter cod. civ., patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti cod. civ..

Art. 27. Finanziamenti dei soci

1. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Capitolo VIII: Recesso

Art. 28. Diritto di recesso

1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Capitolo IX: Scioglimento e liquidazione della

Società Art. 29. Liquidatori: Nomina, revoca e poteri

1. Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

2. Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica l'art. 2489 c.c..

3. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Capitolo X: Norme finali

Art. 30. Norme finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, valgono le vigenti norme di legge.

